



**I.C. "CRISTOFORO COLOMBO"  
DI FRATTAMINORE**

VIA SACCO E VANZETTI N. 19 - 80020 - FRATTAMINORE (NA)  
P.IVA 95261090633 - C.M. NAIC8GV00A Tel Fax 0818369557  
e-mail: [naic8gv00a@istruzione.it](mailto:naic8gv00a@istruzione.it) - p.e.c. [naic8gv00a@pec.istruzione.it](mailto:naic8gv00a@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.colombofrattaminore.edu.it](http://www.colombofrattaminore.edu.it)

**Prot. 7494/IV-9 del 18/10/2022**

**CONVENZIONE IC COLOMBO e ASD FUTBOL C. FRATTAMINORESE**

L'anno duemilaventidue, addì 18 del mese di ottobre in Frattaminore presso l'I.C. "Colombo"

fra

**I.C. "COLOMBO"**, che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, partita IVA/codice fiscale 95261090633, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Silvia Rosati nata a Napoli il 30/07/1970, codice fiscale RSTSLV70L70F839E, giusta deliberazione n.8 del Consiglio di Istituto del 05 settembre 2022.

e

l'organizzazione "**ASD FUTBOL C. FRATTAMINORESE**" che in seguito sarà chiamata organizzazione, partita IVA/codice fiscale 95317940633, con sede legale in Frattaminore (NA) via De Gasperi, 104, rappresentata dal signor Perrotta Salvatore nato a Frattaminore (NA) il 07/11/1966 e residente in Frattaminore (NA) alla via Gramsci n.7 C.F. PRRSVT66S07D790Z in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa

premesso

che la Legge Quadro 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e no profit come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

si conviene quanto segue:

#### *Art.1*

L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività : promozione dell'attività sportiva, come pratica di valorizzazione delle competenze di cittadinanza, strategia di inclusione e lotta alla dispersione scolastica e come promozione della funzione di riferimento sociale svolte dalla scuola complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza (educazione motoria come prevista in orario curricolare e per progetti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa) concede all'organizzazione l'utilizzo della Palestra sita in via Manzoni e annessa all'Edificio Scolastico. per lo svolgimento di attività di calcio

#### *Art.2*

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio di Frattaminore, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Le attività, i cui responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del signor Collaboratore Scolastico Iaconangelo Fiorentino per il Plesso di Via Manzoni con il compito esclusivo di verificare l'apertura e la chiusura dei locali secondo quanto già previsto nel Piano di lavoro predisposto dall'Ente per l'Istituzione e dell'organizzazione nella persona del signor Perrotta Salvatore si svolgono secondo il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione del progetto di cui all'art.1.

#### *Art.3*

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto dell'Organizzazione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.



I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente e rendicontano all' Ente in itinere attraverso incontri periodici con il Dirigente Scolastico e a conclusione delle attività attraverso Specifica Relazione.

#### **Art.4**

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

#### **Art.5**

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione

#### **Art.6**

La convenzione prevede l'utilizzo degli ambienti della Palestra e degli spogliatoi annessi all'edificio scolastico di via Manzoni, per i giorni mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. Ogni variazione di orario deve essere richiesta e preventivamente autorizzata dall'Istituzione scolastica. Resta inteso che le attività scolastiche avranno la precedenza sull'utilizzo della palestra da parte dell'associazione qualora si dovesse verificare una sovrapposizione di orari.

#### **Art.7**

L'Organizzazione si impegna ad utilizzare i locali concessi secondo i criteri di seguito elencati:

- Evitare l'accesso nei locali degli edifici scolastici.
- Usare e pulire solo i servizi igienici annessi alla palestra di via Manzoni.
- Garantire l'assoluta pulizia dei locali utilizzati e la rimozione di oggetti e attrezzi che possano impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività antimeridiane.
- Garantire il rispetto di tutte le aree di pertinenza utilizzate per l'accesso ai locali utilizzati.

#### **Art.8**

L'Associazione garantisce all'Ente pubblico in quanto convenzionato il pagamento di una quota associativa ridotta per la partecipazione alle attività pomeridiane per gli alunni dell' Istituzione Scolastica ospitante.

#### **Art.9**

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'organizzazione contraente.

L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

#### **Art.10**

Per rendere effettivo nei confronti dell'organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a stipulare e pubblicizzare la presente convenzione, coinvolgere l'Associazione in eventuali rappresentazioni o manifestazioni.

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art.1.

#### **Art.11**

L'Associazione si impegna espressamente a:

- Sistemazione delle aree verdi annesse alla scuola.
- Aggiusti e pulizia straordinaria della palestra prima dell'inizio dell'attività.
- Pulizia e aggiusti ordinari della palestra durante lo svolgimento dell'attività.

L'Ente pubblico procederà alle verifiche di dette prestazioni in ragione di quanto stabilito.

#### **Art.12**

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto dell'Associazione presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione come all'art.3.

#### **Art.13**

La presente convenzione ha validità per l'anno sportivo 2022/2023 dal 18/10/2022 al 30/06/2023 .

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art.14**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.



**ASD FUTBOL C. FRATTAMINORESE**  
Signor Perrotta Salvatore

